

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 12/12/1994 n. 10596
legge 109/94 Articoli 3 - Codici 3.3

Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ha valore normativo e vincolante - e si applica, quindi, in modo diretto, indipendentemente dal richiamo operato dalle parti - solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per quelli stipulati dagli altri Enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, assumendo efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui le parti le abbiano richiamate per regolare il singolo rapporto contrattuale; pertanto, in relazione a questi ultimi contratti, le parti sono libere di stabilire la composizione del collegio arbitrale diversamente da quella prevista dal capitolato generale (nella specie, attraverso il rinvio alla disciplina generale dell'arbitrato risultante dal Codice di rito), qualora lo stesso non sia richiamato, sul punto, nel concreto regolamento negoziale.